



**GIORGIO VIANELLO
ACCORRETTI**

41 BIS UN VELO DI INDIFFERENZA

La vicenda Cospito, pur con le sue delicate implicazioni politico-ideologiche, ha avuto certamente il merito di sollevare il velo di indifferenza che era recentemente calato sul 41 bis e sulle diverse perplessità che l'avvocatura ha da sempre espresso nei confronti di una misura nata come emergenziale, ma ormai assimilata dal sistema giudiziario come ordinaria.

Se certamente nel 1992 la scelta dello Stato di intervenire con decisione, quale reazione a un indiscutibile e gravissimo attacco all'ordine democratico, era condivisibile, a distanza di ormai più di 30 anni il mantenimento del medesimo *status quo* appare sterile emulazione di gesta sorde all'evolversi rapido e inesorabile della storia, quali quelle certamente più romantiche (e più inconsapevoli) di Hiroo Onoda.

Non può, in tal senso, non provocare più di una perplessità anche il solo confronto numerico tra i detenuti sottoposti al 41 bis nel 1994 (445), ossia in piena emergenza, rispetto alla presenza media registrata nel 2022 (737): dato che, se letto da un alieno (o da quella parte della stampa nostrana che ama descrivere l'Italia come fosse la Chicago degli anni '20), sembra esprimere una costante sottoposizione dello Stato al gioco ricattatorio e violento delle associazioni criminali, quando invece – per fortuna – ciò che si è vissuto nel biennio 1992-1993

è ormai materiale da libri di storia.

Si dirà, da parte dei più strenui sostenitori del c.d. carcere duro, che se quel periodo è stato superato, è anche grazie al 41 bis, e che immaginarne una sua eliminazione sarebbe un regalo alle mafie.

Ipotesi (per la prima parte) anche corretta, se non fosse che – nell'ormai stancante confronto tra rigide posizioni contrapposte, prive di qualsiasi volontà di sintesi –, così opinando, oltre a collocarsi al di fuori dell'attualità (e del diritto), non si tiene conto di quali siano le implicazioni giuridiche e le conseguenze umane di un meccanismo diabolico privo di una concreta possibilità di uscita, che porta alcuni soggetti a trovarsi da 10, 20, o addirittura 30 anni, in una condizione di isolamento e alienazione rispetto al mondo esterno, con totale noncuranza delle conseguenze di tutto ciò sulla psiche e sull'animo umano (come più volte denunciato, invano, dal Comitato europeo di prevenzione della tortura).

Il problema è infatti principalmente uno, e non riguarda tanto l'esistenza nel nostro ordinamento del 41 bis (per quanto sarebbe da ripensarne, sia la sua applicazione a soggetti non ancora condannati in via definitiva, sia la previsione di alcune regole semplicemente vessatorie ed estranee a finalità di sicurezza), bensì la sostanziale assenza di una effettiva verifica giuridica sulla



legittimità dei provvedimenti ministeriali che applicano o prorogano la sottoposizione di un detenuto al carcere duro anche a carico di soggetti privi delle caratteristiche di pericolosità richieste dalla norma. Bisogna riconoscere che un deciso contributo a questa situazione – sulla cui gravità dei numeri tra poco si dirà – certamente lo ha dato la riforma del 2009, che da un lato ha accentrato il controllo giudiziario dei decreti sul solo Tribunale di Sorveglianza di Roma (così ponendo i suoi Magistrati sotto un riflettore non certo facile da gestire); dall'altro, ha inserito nella norma l'irrilevanza del decorso del tempo tra gli elementi da soli decisivi a poter disapplicare il 41 bis. A ciò vanno aggiunti anche i limiti alla possibilità di ricorrere in Cassazione, che contribuiscono ad avallare un approccio da parte del Tribunale spesso sbrigativo (nel 2022 la Suprema Corte ha ritenuto errate solo 3 ordinanze, con l'incognita comunque del nuovo giudizio dinanzi al Tribunale). Resta il fatto che i numeri sono gravi. Secondo la relazione presentata dal Ministero della Giustizia in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, tra

l'1 gennaio 2022 e il 31 ottobre 2022 sono stati emessi (per prima applicazione, proroga o riapplicazione) 105 decreti 41 bis. Nello stesso arco temporale, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disapplicato solo 4 decreti, riferibili tra l'altro ai provvedimenti emessi l'anno precedente (170, tra nuove applicazioni e proroghe, nel periodo 1 gennaio 2021-31 ottobre 2021). Percentuale di ratifica (pari a oltre il 97%) che, a meno di non voler attribuire il dono dell'infallibilità al Ministro di turno (e alla Procura che sollecita il provvedimento), è il sintomo evidente di una procedura ormai divenuta un mero passaggio di carte acritico e sordo agli argomenti delle difese. È ormai prassi, ad esempio, da parte del Tribunale, quella di limitarsi a citare la precedente decisione di proroga emessa nei confronti dello stesso detenuto – ritenendola idonea a legittimare il nuovo provvedimento –, così creando un circolo vizioso su cui non è possibile intervenire. Un altro dato appare in tal senso sintomatico: nello stesso periodo analizzato dalla relazione ministeriale (01.01.22-31.10.22) ci sono state 26 disapplicazioni del 41 bis per

intervenute scarcerazioni dei detenuti (ossia per ragioni estranee alla sua specifica procedura applicativa).

Numero che conferma come spesso si preferisca aspettare passivamente l'espiazione della pena (o l'intervento dei Giudici che si occupano delle misure cautelari), piuttosto che assumere autonomamente la decisione – che tra l'altro sarebbe coerente 'banalmente' con l'art. 27 della costituzione – di far trascorrere al detenuto almeno l'ultimo periodo della pena, prima del ritorno in libertà, in un regime che consenta la partecipazione a percorsi rieducativi.

Perché anche questo è un problema: al 41 bis non esiste l'effettiva possibilità di seguire un percorso rieducativo.

ai benefici penitenziari o alle misure alternative al carcere.

Proprio su tale questione qualche settimana fa, su Repubblica, è stato pubblicato un articolo ('Il valore della vita nel buio della cella') in cui Francesco Bei raccontava della lettera a lui spedita da un detenuto ergastolano ristretto da più di 30 anni in carcere, sottoposto al 41 bis, privo – da tempo, e tanto più oggi – di alcuna possibilità di poter, anche per poche ore, riassaporare la libertà quanto meno per un permesso premio.

Riferiva in particolare il detenuto di aver inviato un'istanza al Magistrato di Sorveglianza volta a ottenere la possibilità di procedere al suicidio assistito, perché



Evenienza che non costituisce solo un auspicabile obiettivo finalistico della pena previsto dai Costituenti, bensì lo strumento statisticamente più efficace per ridurre drasticamente la recidiva nel reato.

Questo non è consentito ai detenuti al 41 bis, sia per incompatibilità con alcune delle regole di isolamento applicategli, sia per l'impossibilità di accedere – prima solo per interpretazione dei Magistrati, ormai per esplicita e recente scelta del Legislatore –

"quando non si possono più chiedere i benefici penitenziari, viene tolta ogni speranza futura, è la morte civile".

Ecco, mi sento di consigliare al detenuto di non stracciarsi le vesti in caso di rigetto della sua istanza: nel 2022, laddove non poté il Tribunale – con le sue sole 4 revoche – poté la vita (o meglio, il suo ultimo inevitabile passaggio), con 5 decessi di detenuti sottoposti al 41 bis.

Una 'revoca' in più del Tribunale.